
IL PRIMO CORRETTIVO ALLA RIFORMA «CARTABIA»: LE NOVITÀ PER IL DECRETO INGIUNTIVO

1. Premessa

Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024, n. 69, è stato approvato, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, lo schema del decreto legislativo che introdurrà disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (la c.d. “Riforma Cartabia”).

Il relativo decreto legislativo – nella sua versione finale e definitiva – è atteso in Gazzetta Ufficiale.

Fra le molteplici novità il decreto legislativo dovrebbe introdurre, sono a nostro avviso di significativa rilevanza pratica per gli operatori del diritto quelle relative ad alcuni aspetti del procedimento di ingiunzione.

2. Modifiche all’art. 634 c.p.c.

Con riferimento al decreto ingiuntivo, la prima modifica riguarda l’art. 634 c.p.c. («*prova scritta*»), sotto due diversi profili:

(i) **scomparirà il riferimento** – attualmente presente all’interno dell’art. 634 c.p.c. – **alla bollatura e alla vidimazione delle**

scritture contabili, nonché al relativo estratto autentico. Introducendo una semplificazione in tema di produzione documentale, il nuovo art. 634 c.p.c. riterrà **sufficiente che le scritture contabili siano regolarmente tenute** («*purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge*»);

(ii) sotto un diverso profilo, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale sul punto, acquisirà **piena validità**, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, anche **la c.d. “fattura elettronica”**. È infatti prevista, al co. 2 dell’art. 634 c.p.c., l’introduzione di un secondo periodo, in forza del quale «*per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate*». Del resto, la previsione sarebbe in linea con quanto espresso nella relazione illustrativa, a detta della quale «*il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed*

immodificabili che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali».

3. Modifiche all’art. 648 c.p.c.

La bozza del decreto legislativo approvata prevede inoltre alcune modifiche all’art. 648 c.p.c., in tema di «*esecuzione provvisoria in pendenza di esecuzione*».

Nella sua **formulazione attuale**, l’art. 648 c.p.c. prevede che «*il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto*».

Secondo alcune interpretazioni della disposizione in esame – delle quali dà conto la relazione illustrativa – l’inciso «*provvedendo in prima udienza*» impedirebbe al giudice di provvedere in una fase anteriore alla prima udienza di trattazione.

Al fine di superare detta interpretazione, la bozza del decreto legislativo atteso in Gazzetta Ufficiale prevede l’inserimento di un ulteriore comma nell’art. 648 c.p.c., ai sensi del quale «*se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata*

prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile».

In altre parole, **in virtù della modifica attesa, il creditore opposto potrà sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza (ma pur sempre previa anticipazione del contraddittorio sul punto)**.

4. Conclusioni

Le proposte di modifica esaminate intendono tutelare la posizione del creditore, sia, da un lato, prevedendo alcune semplificazioni nell’ambito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sia, dall’altro, prevedendo la possibilità, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, di presentare un’istanza per la concessione della provvisoria esecutività che, in casi di urgenza, possa essere decisa già prima della prima udienza di trattazione. Non resta dunque che monitorare la Gazzetta Ufficiale e verificare se il decreto legislativo atteso, nella sua versione definitiva, riprodurrà le modifiche prospettate nella bozza preliminare oppure si discosterà da queste ultime.

Lorenzo Parma – lorenzo.parma@gvalex

